

REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI

Scuola Secondaria di primo grado

Deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 28/10/2025

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per favorire negli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. E' di fondamentale importanza, però, che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di "alleanza educativa". Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che in primis spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30). (DPR 249 del 24/06/98, DPR 235 del 21/11/2007)

Art.1

Principi e Finalità

- a. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti e delle studentesse di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 249/1998, alle modifiche e integrazioni di cui al D.P.R. n.235/2007 e al successivo D.P.R. 134/2025, in osservanza dell'art. 14 c.2 del D.P.R. n. 275/1999, tenuto conto della Nota MIUR n.3602 del 31 luglio 2008, della Legge n.71/2017 e della L. n.241/1990, individua le condotte che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le sanzioni da correlare alle infrazioni disciplinari, individua gli organi competenti a comminare le sanzioni, il procedimento disciplinare, le procedure di elaborazione condivisa e di sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.
- b. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- d. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- e. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- f. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

- g. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento riprovevole e delle conseguenze da esso derivante.
- h. Il presente Regolamento è coerente e funzionale alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica.
- i. L'ambiente scolastico è luogo di trasmissione ed elaborazione dei saperi che vive di relazioni educative, per la sua specifica natura di ambiente formativo, e la comunità scolastica fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità, partecipazione. Diventa essenziale, quindi, costruire un clima di scuola nel quale il diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere dello stesso di garantire un adeguato impegno ad apprendere. Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole fra tutte le componenti che operano nella scuola e che rendono efficace il patto formativo: famiglie, studenti, personale scolastico.

Art. 2

DIRITTI delle Studentesse e degli Studenti

in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 dello Statuto di cui al D.P.R. n. 249/1998

Diritto alla formazione	a) . . . ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. b) . . . al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale ciascuno appartiene.
Diritto all'apprendimento	a) . . . ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona. b) . . . alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica. c) . . . ad attività didattiche curricolari e di ampliamento dell'offerta formativa che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di ciascuno. d) . . . ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica. e) . . . alla scelta tra le proposte di ampliamento dell'offerta

	formativa che valorizzino le inclinazioni personali.
Diritto alla valutazione	. . . ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione, che conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Diritto alla riservatezza	. . . alla propria riservatezza, promuovendo la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica.
Diritto alla partecipazione	. . . alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, mediante un dialogo costruttivo.
Diritto alla informazione	. . . ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Diritto alla salute e alla sicurezza	a) . . . a vivere in ambienti salubri e sicuri, adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità. b) . . . ad attività di sostegno e promozione della salute.

Art. 3

DOVERI delle Studentesse e degli Studenti

in conformità all'art. 3 dello Statuto di cui al D.P.R. n. 249/1998 e alla Legge n.71/2017

Dovere di frequenza e di impegno	a) Frequentare regolarmente le lezioni antimeridiane e pomeridiane. b) Rispettare quotidianamente l'orario di inizio delle lezioni. c) Partecipare alle lezioni senza disturbare. d) Assolvere agli impegni di studio, presentandosi a scuola con l'occorrenza e con i compiti svolti.
Dovere del rispetto	a) Acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di sé stessi, dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola; acquisire e mantenere una condotta non offensiva, nelle parole e negli atti, della persona e del ruolo professionale di chi appartiene alla comunità scolastica. b) Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi e le finalità di cui all'art.1, anche nei momenti non strutturati della vita scolastica, sia all'interno che all'esterno della scuola. c) Acquisire e mantenere un comportamento che contrasti il bullismo e il cyber bullismo, rispettando i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone.

	d) Presentarsi a scuola puliti e ordinati, con un abbigliamento adeguato allo specifico ambiente formativo.
Dovere di rispetto delle regole	a) Rispettare tutte le disposizioni organizzative, di sicurezza e di corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica dettate dai regolamenti dell'Istituto e da specifici atti/documenti. b) Comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità delle persone. c) Rispettare le indicazioni, le osservazioni e/o i richiami che vengono rivolti da qualsiasi operatore scolastico testimone di un comportamento scorretto e/o inadeguato.
Dovere di rispetto dell'ambiente e del patrimonio della scuola	a) Avere cura delle strutture, delle attrezzature e del materiale didattico utilizzati. b) Comportarsi in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della Scuola e/o della struttura utilizzata. c) Contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura come fattore di qualità della vita della scuola; mantenere il decoro e la pulizia degli spazi scolastici utilizzati.

Art. 4

Tipologia di INFRAZIONI LIEVI

Condotte vietate che danno luogo a sanzione	Sanzioni e procedure	Organo competente
a. Presentarsi alle lezioni in ritardo.	1) Rimprovero verbale e riflessione con lo studente, ascoltandone le giustificazioni. La Famiglia, o chi esercita la potestà genitoriale, viene a conoscenza del ritardo attraverso il Registro elettronico, dove è registrato l'orario di ingresso. 2) Dopo ripetuti rimproveri verbali il docente provvede al rimprovero scritto tramite annotazione nel registro elettronico. Tale provvedimento non viene riportato come nota disciplinare sul Registro elettronico; esso è inteso come comunicazione alla Famiglia, o a chi esercita la potestà genitoriale, che con la presa visione si impegna a collaborare attivamente con la scuola, in funzione del buon esito del percorso formativo. A discrezione del docente, è possibile anche assegnare compiti aggiuntivi da svolgere a casa o in classe.	Docente

b. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate, copiatura di compiti, svolgimento di compiti di discipline diverse da quella oggetto della lezione, mancanza del materiale.	1) Rimprovero verbale e riflessione con lo studente, ascoltandone le giustificazioni 2) Dopo ripetuti rimproveri verbali il docente provvede al rimprovero scritto tramite annotazione nel registro elettronico. Tale provvedimento non viene riportato come nota disciplinare sul Registro elettronico; esso è inteso come comunicazione alla Famiglia, o a chi esercita la potestà genitoriale, che con la presa visione si impegna a collaborare attivamente con la scuola, in funzione del buon esito del percorso formativo. A discrezione del docente, è possibile anche assegnare compiti aggiuntivi da svolgere a casa o in classe.	
c. Condotte che rechino disturbo al regolare svolgimento dell'attività didattica; ogni altra condotta non adeguata al contesto scolastico.		
d. Non presentare le giustificazioni delle assenze	1) Rimprovero verbale per i primi 2 giorni di mancata giustificazione 2) Il terzo giorno di mancata giustificazione l'alunno verrà accompagnato in segreteria, che provvederà ad avvertire la famiglia o chi esercita la potestà genitoriale.	Docente

Le condotte di cui all'art. 4 si configurano come infrazioni disciplinari lievi solamente se si manifestano occasionalmente. Se le condotte di cui all'art.4 sono reiterate si applica l'art.8.

Art. 5

Tipologia di INFRAZIONI MEDIO-GRAVI e GRAVI

Condotte vietate che danno luogo a sanzione	Sanzioni e procedure	Organo competente
a. Ritardi reiterati alle lezioni.	1) Dopo ripetute annotazioni sul registro elettronico (massimo 3 volte al mese anche in diverse materie) la mancanza verrà sanzionata con nota disciplinare sul Registro elettronico, con obbligo di presa visione da parte della Famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale. 2) Convocazione della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, a colloquio con il Coordinatore e il Dirigente o suo delegato, dopo ripetute note disciplinari, al fine di concordare e condividere strategie educative.	1) Docente 2) Dirigente Scolastico

b. Condotte reiterate che rechino disturbo al regolare svolgimento dell'attività didattica; ogni altra condotta reiterata non adeguata al contesto scolastico.	1) Nota disciplinare sul Registro elettronico, con obbligo di presa visione da parte della Famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale. 2) Convocazione della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, a colloquio con il Docente interessato/Coordinatore della classe e il Dirigente o suo delegato, dopo ripetute note disciplinari, al fine di concordare e condividere un percorso di collaborazione Scuola-Famiglia/Tutore.	1) Docente 2) Dirigente Scolastico
c. Mancare di rispetto, con atteggiamenti e/o parole, al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente e ai compagni; fare uso di un linguaggio non adeguato al contesto scolastico.		
d. Non osservare le disposizioni interne previste dai regolamenti o da specifici atti		
e. Falsificare firme		
f. Uso non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico	1) Ritiro temporaneo del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico da parte del docente; accompagnare lo studente/la studentessa in segreteria affinché depositi il cellulare/dispositivo in cassaforte. Il docente informa tempestivamente, per le vie brevi, la Famiglia, o chi esercita la potestà genitoriale, e il Dirigente scolastico o suo delegato; il docente si accorda con la Famiglia, o con chi esercita la potestà genitoriale, per la riconsegna del cellulare/dispositivo in mano alla stessa, formalizzandone la riconsegna. Nota disciplinare sul Registro elettronico, con obbligo di presa visione da parte della Famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale. 2) Convocazione della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, a colloquio con il Docente interessato/Coordinatore della classe e il Dirigente o suo delegato, dopo ripetute note disciplinari, al fine di concordare e condividere un percorso di collaborazione Scuola-Famiglia/Tutore.	1) Docente 2) Dirigente Scolastico

g. Imbrattare e/o danneggiare le pareti, gli spazi, le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio di proprietà della Scuola e/o il materiale di proprietà dei compagni e/o di proprietà della struttura utilizzata	1) Nota disciplinare sul Registro elettronico, con obbligo di presa visione da parte della Famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale. 2) Convocazione della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, a colloquio con il Docente interessato/Coordinatore della classe e il Dirigente o suo delegato, dopo ripetute note disciplinari, al fine di concordare e condividere un percorso di collaborazione Scuola-Famiglia/Tutore. 3) Riparazione o risarcimento del danno da parte della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, pari alla spesa effettivamente sostenuta dalla amministrazione scolastica o comunale. Nell'impossibilità di individuare il responsabile, l'entità del danno, per il risarcimento, è ripartita in parti uguali tra gli studenti/le studentesse della classe/dell'istituto; in alternativa al risarcimento, è prevista la riparazione del danno da parte delle Famiglie.	1) Docente 2) Dirigente Scolastico 3) Consiglio di Classe
h. Frequentare in modo non regolare le lezioni senza giustificato motivo	Ammonizione scritta (lettera alla Famiglia, o a chi esercita la potestà genitoriale)	Consiglio di Classe

Le condotte di cui all'art.5 si configurano come infrazioni medio-gravi se comportano una sanzione irrogata dal docente. Se le condotte di cui all'art.5 sono reiterate si applica l'art.8.

Tipologia di INFRAZIONI GRAVISSIME

Condotte vietate che danno luogo a sanzione	Sanzioni e procedure	Organo competente
a. Utilizzare impropriamente fotocamere, videocamere e/o registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, allo scopo di raccogliere e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, violando i diritti e la dignità della persona. Atti di cyber bullismo.	1) Temporaneo allontanamento dalle lezioni.	1) Consiglio di Classe: da 1 a 15 giorni.
b. Frugare tra oggetti, in luoghi/spazi senza autorizzazione; sottrarre beni e/o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'Istituto.		2) Dirigente Scolastico
c. Compiere atti contrari al decoro dell'Istituzione Scolastica. Compiere atti vandalici su cose.		3) Consiglio di Istituto
d. Compiere atti che mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone (la propria e l'altrui); compiere atti di violenza fisica, di istigazione alla violenza, di minaccia. Atti di bullismo.	3) Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, in presenza di due condizioni, entrambe necessarie: a. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite generale dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto. b. devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.	4) Consiglio di Istituto
e. Compiere atti e/o utilizzare espressioni che violano la dignità e il rispetto della persona; compiere atti di violenza psicologica. Atti di bullismo.		
f. Detenere oggetti e/o fare uso improprio di oggetti che mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone (la propria e l'altrui).		
	La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo	
	4) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica:	
	- fino al termine dell'anno scolastico; - con esclusione dallo scrutinio finale; - con la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;	
	con riferimento alla fattispecie di cui al punto	

g. Detenere, anche al fine di cedere, e/o fare uso di fumo, alcool e sostanze stupefacenti.	3), nei casi di recidiva, di atti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'a.s.	
h. Alterare, falsificare e/o distruggere documenti/atti scolastici.		

Per le condotte corrispondenti a infrazioni gravissime, nel caso in cui il personale scolastico sia testimone di condotte particolarmente pericolose poste in essere dallo/dagli studente/studenti, accompagnerà immediatamente i soggetti coinvolti in presidenza, ove il Dirigente e/o il suo Collaboratore provvederanno a contattare senza ritardo la Famiglia o chi esercita la potestà genitoriale, al fine della riconsegna dello studente alla stessa. In tale occasione, sarà possibile concordare con la Famiglia, o con chi esercita la potestà genitoriale, nell'ottica della costruzione di un'alleanza educativa, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica in via provvisoria, sia per ragioni di sicurezza, sia per rendere possibile un decongestionamento del comportamento.

Art. 7

Allontanamento dello studente dalle lezioni (D.P.R. 134/2025)

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso **fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti (enti, associazioni e enti del Terzo settore), con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Dette convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Art. 7-bis

Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (D.P.R. 134/2025)

Nei periodi di allontanamento **superiori a quindici giorni**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica **superiore a quindici giorni** può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 8

Circostanze per la determinazione della sanzione

Ai fini della determinazione della sanzione da applicare al caso concreto si terrà conto:

- della situazione personale e familiare dello studente;
- della precedente condotta sempre positiva;
- della gravità della condotta riprovevole e delle conseguenze da essa derivanti;
- dell'atteggiamento di consapevolezza della infrazione a cui si è incorso.

Si considerano **circostanze aggravanti**:

- la reiterazione della condotta vietata;
- la condotta vietata è diretta in modo discriminatorio nei confronti di altre persone;
- intenzionalità della condotta;
- la condotta è posta in essere da più studenti/studentesse in concorso.

La presenza della circostanza aggravante consente all'organo deputato di irrogare la sanzione prevista per la tipologia di infrazione superiore.

Per ogni tipologia di infrazione, il Dirigente Scolastico potrà intervenire ogniquale volta la situazione lo richieda, con proporzionalità e gradualità.

Art. 9

Comunicazione di avvio del procedimento

Contestazione di addebito

- a) L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione e, dunque, dalla celerità del procedimento: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" alle condotte irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (condotta irregolare-sanzione).

Pertanto, per le infrazioni lievi e medio-gravi l'efficacia educativa dell'intervento correttivo e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione, tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della Legge n.241/1990 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente.

- b) Per le infrazioni gravi e gravissime, che prevedono l'intervento del Dirigente Scolastico o la sanzione da parte dell'Organo Collegiale, sempre in considerazione del principio generale di efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui alla precedente lettera a), viene data notizia dell'avvio del procedimento alla famiglia dello studente, o a chi esercita la potestà genitoriale, da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato, mediante comunicazione telefonica effettuata con fonogramma e annotazione dello stesso sul registro elettronico, con obbligo di presa visione da parte della Famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale; tale comunicazione contiene le indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa.

- b1) Il termine per l'esaurimento del procedimento e l'adozione del provvedimento disciplinare decorre dalla data dell'annotazione del fonogramma di comunicazione di avvio del procedimento nel registro elettronico.

- c) Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento alla Famiglia o a chi esercita la potestà genitoriale, il Dirigente Scolastico convoca in seduta straordinaria l'Organo Collegiale deputato ad irrogare l'eventuale provvedimento disciplinare, per un primo esame della condotta dello studente/della studentessa avente rilievo disciplinare; la seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
- d) Nel caso in cui nell'evento siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, e questo sia rilevante ai fini disciplinari, essi e le loro Famiglie (o gli esercenti la potestà genitoriale) saranno avvisati dell'avvio del procedimento come contro interessati, con le modalità di cui alla lettera b).
- e) Gli addebiti contestati allo studente/alla studentessa si devono fondare su precise circostanze documentali, testimoniali o fattuali, su fatti ad esso imputabili in modo concreto e non per la possibilità in astratto circa la valutazione delle conseguenze che il fatto avrebbe potuto causare.
- f) Per le condotte corrispondenti a infrazioni gravissime, nel caso in cui il personale scolastico sia testimone di condotte particolarmente pericolose poste in essere dallo/dagli studente/studenti, accompagnerà immediatamente i soggetti coinvolti in presidenza, ove il Dirigente e/o il suo Collaboratore provvederanno a contattare senza ritardo la Famiglia o chi esercita la potestà genitoriale, al fine della riconsegna dello studente alla stessa. In tale occasione, sarà possibile concordare con la Famiglia, o con chi esercita la potestà genitoriale, nell'ottica della costruzione di un'alleanza educativa, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica in via provvisoria, sia per ragioni di sicurezza, sia per rendere possibile un decongestionamento del comportamento. In tale contesto, il Dirigente Scolastico e/o il proprio Collaboratore provvederanno a dare immediata comunicazione di avvio del procedimento disciplinare con annotazione della stessa sul registro elettronico, con obbligo di presa visione da parte della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 10

Audizione in contraddittorio

- a) Con l'audizione a difesa, lo studente/la studentessa viene invitato/a dall'Organo procedente ad esporre le proprie ragioni. L'audizione ha funzione educativa, con lo scopo di promuovere la riflessione dello studente/della studentessa.
- b) Per le infrazioni lievi e medio-gravi l'audizione a difesa è condotta dal docente della classe, che ne darà atto nel testo della nota disciplinare nel registro elettronico.
- c) Per le infrazioni gravi e gravissime l'audizione a difesa è condotta dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore della classe congiuntamente alla presenza della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, dello studente/della studentessa coinvolto/a. E' possibile procedere all'audizione a difesa anche in assenza della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, in caso di necessità ed urgenza, in considerazione del principio generale di efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui alla precedente lettera a) dell'art.9 e della loro funzione educativa; in questo caso, la Famiglia, o chi esercita la potestà genitoriale, sarà precedentemente contattata telefonicamente dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
- d) Per le infrazioni gravissime che prevedono la sanzione da parte del Consiglio di Istituto l'audizione a difesa avviene alla presenza di tutti i componenti dell'Organo Collegiale e della Famiglia, o di chi

esercita la potestà genitoriale, dello studente/della studentessa coinvolto/a. In questo caso, considerata la gravità del comportamento sanzionabile, non è consentita l'assenza della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale.

- e) Dell'audizione a difesa dello studente/della studentessa, per le infrazioni gravi e gravissime, viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Durante l'audizione, il Dirigente Scolastico potrà svolgere attività istruttoria; potrà valutare anche la possibilità di ascoltare delle testimonianze in presenza dell'incolpato e/o di acquisire ciò che l'incolpato intende presentare. Di quanto viene dichiarato e/o acquisito durante l'audizione sarà dato atto nel verbale.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere a cura dell'Organo Collegiale.

Art. 11

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

- a) Terminata la fase istruttoria, l'Organo Collegiale preposto, indicato agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, adotta la decisione rispetto la sanzione disciplinare da irrogare.
- b) L'Organo Collegiale viene convocato dal Dirigente Scolastico dopo il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio, salvo situazioni di necessità ed urgenza.
- c) Il provvedimento di temporaneo allontanamento dalle lezioni per un periodo pari o inferiore ai 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Classe. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Non è ammessa l'astensione e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. E' previsto l'obbligo di astensione per coloro che versano in conflitto di interesse. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- d) Il provvedimento di temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico prende gli opportuni accordi con il Presidente per la convocazione dell'organo. La seduta è presieduta dal Presidente o suo vice; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Non è ammessa l'astensione e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. E' previsto l'obbligo di astensione per coloro che versano in conflitto di interesse, pertanto il soggetto che si trova in tale condizione non sarà convocato. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- e) Nel comminare le sanzioni di cui agli artt.5 e 6, gli Organi competenti si ispireranno ai principi e alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, tenendo in considerazione le circostanze di cui all'art. 8.
- f) La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto dall'Organo Collegiale viene data alla Famiglia dello studente/della studentessa, o a chi esercita la potestà genitoriale, dal Dirigente Scolastico, in forma scritta, entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. Il termine per l'esaurimento del procedimento e l'adozione del provvedimento disciplinare decorre dalla data di

annotazione del fonogramma di comunicazione di avvio del procedimento nel registro elettronico.

- g) La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire per eventuali impugnazioni.
- h) Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo ed è inserito nel fascicolo personale dell'alunno.
- i) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla Famiglia o dallo/a stesso/a studente/studentessa sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/alla studentessa è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- j) Nei periodi di allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni, di cui all'art. 7, terzo periodo, la Scuola mantiene con lo studente/la studentessa e con i suoi genitori, o con gli esercenti la potestà genitoriale, un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- k) Il procedimento disciplinare in nessun caso può essere sospeso, interrotto e/o differito per la contestuale pendenza di eventuale giudizio penale, non operando nel caso di specie alcuna pregiudiziale penale o civile.

Le giornate di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e da tre a quindici giorni sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico.

- l) Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine dell'anno scolastico, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
- m) In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
- n) Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 12

Impugnazioni

- a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione agli stessi della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo art.13. L'atto di impugnazione deve

essere presentato per iscritto al Presidente dell'Organo di Garanzia e deve indicare chiaramente i fatti e i motivi dell'impugnazione stessa. Non sono presi in esame gli elementi che esulano dall'accaduto.

- b) L'Organo di Garanzia può accettare ovvero non accettare l'atto di impugnazione, motivando per iscritto la decisione.
- c) L'impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
- d) L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
- e) Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 13

Regolamento dell'Organo di Garanzia interno alla Scuola

- a) L'Organo di Garanzia si basa sul principio che la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate, per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. L'Organo di Garanzia si ispira alla più ampia collaborazione tra le varie componenti scolastiche.
- b) L'Organo di Garanzia interno è composto da:
 - Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
 - da due docenti designati dal Consiglio d'istituto;
 - da due genitori designati dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto designa anche i membri supplenti che subentrano nell'Organo di Garanzia in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo il soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora un membro dell'Organo sia coinvolto). In caso di dimissioni, decadenza o di altro evento che comporti la riduzione del numero dei membri dell'organo, la componente mancante viene sostituita in via definitiva dal supplente fino al rinnovo dell'organo. Decadono dal proprio incarico i membri effettivi e supplenti che, per diverse ragioni, perdono lo status di genitore di uno studente frequentante l'Istituto o di docente dell'Istituto Comprensivo. La dichiarazione di decadenza è di competenza del Consiglio di Istituto che provvederà ad una nuova nomina.

- c) La designazione dei componenti (membri effettivi e membri supplenti) avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio dell'anno scolastico. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dell'organo, i componenti restano in carica in regime di prorogatio fino all'insediamento del nuovo Organo di Garanzia.
- d) L'Organo di Garanzia si pronuncia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse:
 - Sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina e del Regolamento di Istituto.
 - Avverso l'impugnativa di un provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale.
- e) La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto via mail ai

membri dell'Organo, almeno 3 giorni prima della seduta. In caso di necessità ed urgenza, l'anticipo può essere ridotto ad un solo giorno.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Qualora anche i membri supplenti fossero impossibilitati, incompatibili o tenuti all'astensione, il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc.

- f) Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; l'espressione del voto è palese; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- g) Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, reperisce accuratamente tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo (discussione e deliberazione).
- h) L'Organo di Garanzia, qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla Scuola.
- i) Ciascun membro dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute e agli elementi di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo, al fine di non creare pregiudizio nei confronti dello studente/della studentessa sanzionata; inoltre, i membri dell'Organo non possono assumere individualmente alcuna iniziativa, né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso.
- j) L'Organo di Garanzia può decidere di:
 - confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata;
 - rendere nullo il provvedimento irrogato per vizio di forma;
 - rimettere la questione di merito all'Organo irrogante, nel rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento;

L'Organo di Garanzia verbalizza la decisione assunta. Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare per iscritto la decisione assunta dall'Organo di Garanzia, sia all' Organo irrogante, sia alla Famiglia dell'alunno/dell'alunna.

- k) L'Organo di Garanzia assume una determinazione a cui le parti devono attenersi.
- l) Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 14

Patto di Corresponsabilità Educativa

- a) Il Patto di Corresponsabilità Educativa rappresenta lo strumento di condivisione Scuola – Famiglia dei nuclei fondanti dell'azione educativa, declinando i rapporti che intercorrono tra l'Istituzione scolastica, la Famiglia, o chi esercita la potestà genitoriale, e lo Studente. attraverso il quale la scuola e la famiglia sanciscono una alleanza.

- b) Il Consiglio di Istituto, in quanto organo rappresentativo delle diverse componenti della comunità scolastica, elabora, adotta e modifica il Patto di Corresponsabilità Educativa.
- c) Le eventuali revisioni del Patto vengono deliberate dal Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre di ogni anno. In assenza di richiesta di revisioni, continua a produrre i suoi effetti il Patto previgente.
- d) Il Patto di Corresponsabilità Educativa viene pubblicato nel sito della Scuola www.icriccimuratori.it nella sezione “Regolamenti”.

Art. 15

Pubblicità del presente Regolamento di disciplina

Il presente Regolamento di disciplina viene messo a disposizione per la consultazione sul sito della scuola, verrà illustrato ai genitori durante l’assemblea di inizio anno scolastico che precede l’elezione dei genitori rappresentanti di classe. Nell’ambito delle attività previste per Cittadinanza e Costituzione, esso sarà fatto oggetto di riflessione e di studio con gli alunni in rapporto all’ordine di scuola di frequenza.

Art.16

Disposizioni Finali

- a) Entro il mese di settembre la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione del Regolamento di disciplina e del Patto di Corresponsabilità Educativa.
- b) Le eventuali revisioni al presente Regolamento si attivano su proposta del Dirigente Scolastico o dei componenti il Consiglio di Istituto, anche in qualità di portavoce dei membri della comunità scolastica.